

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"

Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Prot. n.

Gorizia, 20 dicembre 2018

Al Ministero della Salute
Direzione Generale della Sicurezza degli
alimenti e della nutrizione
Via Giorgio Ribotta n. 5
00144 ROMA EUR

Direzione Centrale Salute, Integrazione
Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria
Riva Nazario Sauro, 8
34124 TRIESTE

Ai Servizi Veterinari presso gli Assessorati alla
Sanità delle Regioni D'Italia e delle Provincie
Autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni di
Lignano Sabbiadoro, Latisana, Marano
Lagunare, Muzzana del Turgnano, Carlino,
Palazzolo dello Stella, Precenico, San Giorgio
di Nogaro, Terzo d'Aquileia, Aquileia,
Torviscosa, Grado, Staranzano, Monfalcone
LORO SEDI

Ai Direttori Generali
delle Aziende per i Servizi Sanitari
della Regione Friuli-Venezia Giulia
LORO SEDI

Al Comando Carabinieri N.A.S.
Viale XXIII marzo 1948 n. 42
33100 UDINE

Alla Capitaneria di Porto - GuardiaCostiera
Viale Cosulich, 20
34074 MONFALCONE
monfalcone@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Circondariale Marittimo
via Giosuè Carducci, 8
34073 GRADO (GO)
grado@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera

Ufficio Locale Marittimo
Via Srenissima, 1
33050 MARANO LAGUNARE
maranolagunare@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Locale Marittimo
Viale Italia, 52
33054 LIGNANO SABBIAADORO
lignanosabbiadoro@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Circondariale Marittimo
Via del Porto n. 44
33058 Porto Nogaro (UD)
portonogaro@guardiacostiera.it

Al Comando Regionale
Guardia di Finanza
Via Fiamme Gialle, 6
34100 TRIESTE
ts0210000p@pec.gdf.it

Al Comando Provinciale
Guardia di Finanza
Via Giusti, 29
33100 Udine (UD)
ud0510000p@pec.gdf.it

Alla Legione Carabinieri
Friuli-Venezia Giulia
Viale Venezia, 189
33100 UDINE
lgfvgnurp@carabinieri.it

All'Agenzia Regionale Protezione Ambiente del
Friuli-Venezia Giulia
Piazza Collalto, 15
33057 PALMANOVA

Al Consorzio Giuliano Maricoltura
Villaggio del Pescatore, n. 71
34013 DUINO AURISINA (TS)

Alla Soc. Coop. A.r.l.
Maricoltori Alto Adriatico

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – direttore: dr. Gianni Lidiano CAVALLINI

SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Responsabile del procedimento: Dr. Paolo Demarin
Referente per la pratica: Dr. Paolo Demarin tel. 0481/592843 e-mail: paolo.demarin@aas2.sanita.fvg.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"

Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Villaggio del Pescatore, n. 46
34013 DUINO AURISINA (TS)

Alla Cooperativa Pescatori di Grado
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Alla Federcoopesca F.V.G.
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Al Consorzio Gestione Molluschi Bivalvi
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Alla Cooperativa Pescatori "San Vito"
Via Serenissima, 30
33050 MARANO LAGUNARE (UD)

Alla Cooperativa A.L.M.A.R.
Acquacoltura Lagunare Marinetta
Via G. Raddi, n.2
33050 MARANO LAGUNARE

Alla Cooperativa Pescatori di Lignano S.C.a.r.l.
Via Darsena, 4
34054 LIGNANO SABBIADORO (UD)

Alla Lega Cooperative F.V.G.
Via Cernazai, n. 8
33100 UDINE

Al sito web AAS2 Bassa Friulana Isontina

Alla referente Task Force Sanitary survey MBV
Dott.ssa Pelagatti
lucia.pelagatti@aas2.sanita.fvg.it

Ai veterinari ufficiali di CSM

Dott.ssa Pelagatti
Dott. Giuliani
alberto.giuliani@aas2.sanita.fvg.it

Oggetto: Trasmissione Ordinanza n. 268 R del 20 dicembre 2018.

In allegato, per quanto di competenza e per una adeguata informazione agli interessati, si trasmette la revoca dell'ordinanza n. 268 del 6.12.2018 (16 UD ACQUE).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO VETERINARIO
DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Paolo Demarin



Paolo Demarin

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – direttore: dr. Gianni Lidiano CAVALLINI

SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Responsabile del procedimento: Dr. Paolo Demarin
Referente per la pratica: Dr. Paolo Demarin tel. 0481/592843 e-mail: paolo.demarin@aas2.sanita.fvg.it

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"

Via Vittorio Veneto, 174 - 34170 Gorizia
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

Struttura di Igiene degli alimenti di origine animale

Ordinanza n.: |_2_|_6_|8_| R

Gorizia, 20 dicembre 2018

MODELLO: 02/5.18

OGGETTO: revoca dell'ordinanza n. 268 del 6.12.2018 di chiusura ex Regolamento CE 854/2004, allegato II, Capo II, Lettera C, punto 1, della ZONA "16 UD B ACQUE".

IL DIRETTORE f.f.

SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

CONSIDERATO che con propria Ordinanza n. 268 del 6 dicembre 2018, notificata con prot. 74227, ai sensi del Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera C, punto 1, e della DGR FVG 816 del 2016, punto 5.1, per la zona 16 UD B ACQUE classificata sanitariamente come "B" ai sensi del precitato regolamento, sono stati stabiliti alternativamente (a) il divieto di raccolta e di immissione al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi o (b) il trattamento di depurazione idoneo a garantire la conformità dei molluschi bivalvi vivi da immettere sul mercato ai criteri di sicurezza del regolamento CE 2073/2005, allegato 1, Capitolo 1, ovvero ancora (c) la trasformazione in uno stabilimento all'uopo riconosciuto ai sensi del regolamento CE 853/2004;

CONSIDERATO che il Regolamento CE 854/2004 prevede, all'Allegato II, Capo II, lettera C, punto 2, che l'autorità competente possa riaprire una zona di produzione chiusa una volta che i requisiti sanitari per i molluschi risultino nuovamente conformi alla normativa dell'Unione Europea, a fini di sicurezza alimentare, di lealtà degli scambi commerciali e di tutela del cittadino consumatore;

CONSIDERATO che la D.G.R. FVG n. n. 816 dd. 13/5/2016 recante Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel FVG prevede che la revoca delle misure restrittive sopra descritte debba adottarsi solo qualora a seguito di un campione effettuato a distanza di almeno 1 settimana dal prelievo dell'ultima non conformità microbiologica, l'IZSVE comunichi all'AAS il ripristino delle condizioni di idoneità della zona B;

CONSIDERATO che l'analisi di laboratorio di cui al rapporto di prova n. 18AT4PN-U/3425 del 14 dicembre u.s. dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie SCT4 Struttura complessa territoriale di Pordenone e Udine (n. verbale ARPA di invio campioni 000060 -1800057201B dell'11/12/2018) evidenzia il rispetto dei limiti legislativi microbiologici per E. coli e l'assenza di Salmonella spp. previsti dal Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera A, punto 4, per la zona classificata B in molluschi (*R. semidecussatus*, *R. philippinarum*) estratti dalla zona 16 UD B ACQUE come individuata dalla D.G.R.- FVG 816/2016 e che quindi può ritenersi ripristinata la condizione microbiologica di zona B;

REVOCA

1. la sopra citata Ordinanza n. 268 del 6 dicembre 2018, ai sensi del Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera C, punto 2, perché risulta ripristinata ai sensi della DGR 816/2016 citata la conformità dei requisiti sanitari per i molluschi come riportato nel rapporto di prova 18AT4PN-U/3425 del 14 dicembre u.s.
2. Sono conseguentemente consentite, alle condizioni prescritte per le zone classificate B ex Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera A, punto 4, la raccolta e l'immissione al consumo di molluschi bivalvi vivi estratti da 16 UD B ACQUE.
3. Gli Agenti della Forza Pubblica e gli Operatori tecnici di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione e del controllo del rispetto della presente ordinanza che entra in vigore il giorno della notifica e della pubblicazione sul sito dell'AAS2 Bassa Friulana Isontina, Struttura Complessa di Igiene degli alimenti di origine animale
4. Il referto di analisi sopra citato e l'ordinanza n. 268 oggetto della presente revoca sono acclusi.



Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale
Direttore f.f.

(Paolo Demarin)





Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
SCT4 Struttura complessa territoriale di Pordenone e Udine
Direttore Dr. Denis Vio

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 CORDENONS(PN)
Tel. 0434.41405 Fax 0434.41201 Email segr.pn@izsvenezie.it

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155



0003542807

RAPPORTO DI PROVA
n. 18AT4PN-U/3425

DATA: 14/12/2018

RICEVIMENTO N. 18/167472 DEL 11/12/2018

Consegna RdP: IZIWEB

Spett.le

A.A.S. N. 2 "BASSA FRIULANA - ISONTINA"
VIA VITTORIO VENETO, 174
34170 GORIZIA (GO)

RICHIEDENTE

A.A.S. N. 2 "BASSA FRIULANA - ISONTINA"
VIA VITTORIO VENETO, 174
34170 GORIZIA (GO)

VERBALIZZANTE

GUIATTI DENIS
Verbale invio campioni n. 000060-1800057201B del
11/12/2018

PROPRIETARIO - LUOGO

056UD014

PRELIEVO

A.T.I. COOPERATIVA PESCATORI SAN VITO
INGRASSO CAVANA INGRASSO CAVANA ACQUE
ACQUE 16UD
33050 MARANO LAGUNARE (UD)

ORIGINE

16 UD "B" ZONA B - ACQUE
33050 MARANO LAGUNARE (UD)

PIANI LOCALI (REG-PROV) / PIANO MONITORAGGIO REGIONE FVG

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione (1 unità campionaria)		Identificazione: 1
Tipo di materiale: PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI (MOLLUSCO VONGOLA VERACE (R. semidecussatus - R. philippinarum))		
ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
CONTA DI COLIFORMI FECALI (METODICA MICROBIOLOGICA / PDP BAT 173 2015 Rev. 1)(*)		490 MPN/100g
CONTA ESCHERICHIA COLI β-GLUCORONIDASI POSITIVI (MPN) (METODICA MICROBIOLOGICA / UNI EN ISO 16649-3:2015 esclusi cap. 4.1, 9.1 e 10.1 / EC 1:2017)		110 MPN/100g
RICERCA SALMONELLA SPP (REAL TIME PCR QUALITATIVA / AFNOR BRD 07/06 - 07/04)		Assenza di acido nucleico in 25 g

VERBALE N. DG111218/13 DEL 11.12.2018

Campione pervenuto alla temperatura di 1,8°C

Data inizio analisi 12/12/2018 - Data fine analisi 14/12/2018

IL DIRIGENTE

Dr. Denis Vio - Dr.ssa Martina Ustulin - Dr. Luciano Iob

(*) procedura non inserita nell'elenco prove ACCREDIA dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. Esso non può essere riprodotto parzialmente (salvo approvazione scritta dell'Istituto). I campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, ad eccezione dei casi previsti da normative specifiche. Il campionamento è a carico del cliente. Ove non espressamente segnalato, si intende che l'accertamento è stato eseguito presso la sede di conferimento.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"
Via Vittorio Veneto, 174 - 34170 Gorizia
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale

MODELLO: 02/5.18

OGGETTO: sospensione della raccolta di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera C), punto 1 e della D.G.R. n. 816/2016 relativamente alla zona 16 UD B ACQUE.

Ordinanza n. 268 del 5 dicembre 2018.

IL DIRETTORE f.f.

CONSIDERATO che le analisi di laboratorio di cui all'allegato rapporto di prova dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie 18AT4PN U/3261 di data odierna, relative al piano di monitoraggio dei molluschi bivalvi in FVG, hanno accertato, nella zona 16 UD B ACQUE in Marano Lagunare, la presenza, in 25 g, di *Salmonella* spp, oltreché un risultato di coliformi fecali pari a 3500 MPN/100g, cioè entro il limite di legge;

CONSIDERATO che quella interessata dalle analisi predette, 16 UD B ACQUE, è zona classificata "B", vale a dire, ex regolamento CE 854/2004, allegato II, capo II, lettera A, punto 4, una zona "da cui possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi solo dopo che questi abbiano subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al paragrafo 3", cioè dei molluschi direttamente destinabili al consumo umano, provenienti dalle zone classificate "A", con altre parole la 16 UD B è una zona da cui i molluschi bivalvi vivi non possono essere mai direttamente destinati al consumo umano;

CONSIDERATO che il citato rapporto di prova 3261 indica bensì un livello di coliformi fecali di 3500 MPN/100g, entro i limiti previsti per le zone classificate "B" (4600 MPN /100g), tuttavia evidenziando anche la presenza di *Salmonella* spp., ed inoltre che i coliformi sono indicatori di contaminazione fecale, la loro conta essendo dunque un elemento di misurazione di tale condizione di contaminazione, di cui però *Salmonella* spp può essere un'evidenza ulteriore; se dunque i primi, coliformi, sono "indicatori", il secondo è uno degli oggetti della misurazione, cioè un "indicato", e quindi la sua presenza determina l'adozione di provvedimenti previsti dalla legge e dalla DGR FVG 816/2016 perché i requisiti microbiologici debbono considerarsi non conformi;

VISTO il Regolamento (CE) 854/2004, allegato II, capo II, lettera C), punto 1), in cui si prevede che se i risultati del monitoraggio indicano che i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi non sono rispettati o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendone la raccolta;

VISTA la D.G.R. n. 816 dd. 13/5/2016 recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia", punto 5.1, in cui si prevede parimenti che la non conformità ai requisiti sanitari microbiologici comporta, per le zone di produzione classificate "B", il provvedimento di sospensione della raccolta ovvero l'obbligo di invio dei molluschi ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione, od ancora la loro destinazione alla trasformazione presso uno stabilimento all'uopo riconosciuto;

VISTA l'Intesa ex art. 8, c.6, l. 131/2003 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento CE 854/2004 e del Regolamento CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi, rep. Atti n. 79/CSR dell'8 luglio 2010, nella parte in cui dispone in ordine alle "non conformità ai parametri microbiologici per la zona di produzione classificata di tipo B";

CONSIDERATO che il regolamento CE 2073/2005, recante requisiti microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, prevede, per i prodotti immessi sul mercato e durante il loro periodo di conservabilità, l'assenza di *Salmonella* (allegato I, capitolo I, criteri di sicurezza alimentare, punto 1.17) e per *E. coli*,

indicatore di contaminazione fecale, un limite pari a 230 MPN/100g su quattro delle cinque unità che costituiscono il campione, solo una di queste potendo essere inferiore a 700 MPN/100g (allegato I, capitolo I, criteri di sicurezza alimentare, punto 1.25);

ORDINA

al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, la tutela del cittadino consumatore e la lealtà degli scambi commerciali, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento CE 854/2004 e dalla DGR FVG n. 816/2016,

1. la sospensione della raccolta dei molluschi bivalvi vivi della zona 16 UD B ACQUE, a causa dei risultati delle analisi di cui al rapporto di prova precitato.
2. In alternativa, i molluschi dovranno essere sottoposti ad un trattamento di depurazione sotto controllo del veterinario ufficiale di stabilimento, idoneo a garantire la conformità dei molluschi bivalvi vivi da immettere sul mercato ai criteri di sicurezza del regolamento CE 2073/2005, allegato 1, Capitolo 1, sopra citato, con particolare riguardo al criterio *Salmonella* spp., e dal regolamento CE 854/04, allegato II, Capo II, lettera A), punto 3 ovvero ancora destinati alla trasformazione in uno stabilimento all'uopo riconosciuto ai sensi del regolamento CE 853/2004. Conformemente a quanto stabilito dalla più volte citata DGR 816/2016, l'OSA "ha l'obbligo di dare indicazione della presenza di *Salmonella* spp. sul documento di registrazione in modo da permettere al centro di depurazione ricevente le opportune valutazioni" e azioni di gestione del rischio.
3. I produttori ed i C.S.M interessati, in possesso dei documenti di scorta previsti dall'Allegato III, Sezione VII, cap. I del Regolamento CE 853/2004 sono tenuti a mettere in atto le procedure di ritiro del prodotto di 16 UD B ACQUE rispettivamente raccolto e spedito dalla data di campionamento, nel caso non sia stato osservato il fermo volontario.
4. ARPA FVG provveda, in ottemperanza anche alla Intesa CSR 79/2010 ed alla DGR 816/2016, ad assicurare l'intensificazione del campionamento ai fini del monitoraggio e della sorveglianza ex art. 2 del Regolamento CE 882/2004 delle acque e dei molluschi bivalvi oggetto della sopra riportata non conformità e di altre specie di MBV.
5. Gli Enti competenti al controllo, gli agenti della Forza Pubblica e gli Operatori tecnici di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione e del controllo dell'osservanza della presente ordinanza che entra in vigore il giorno della notifica e della pubblicazione sul sito dell'AAS2 Bassa Friulana Isontina.

Accluso il referto d'analisi.



Paolo Demarin
Direttore f.f.
Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale



Allegato referto di prova 3261.